

Dott. Marco Baccani
Dott. Salvatore Fiorenza
Dott. Ferdinando Ramponi
Dott. Massimo Rho
Dott. Federico Baccani

Dott. Filippo Ramponi
Dott. Stefano Ramponi
Rag. Maurizio Saltini
Dott. Gianni Spagarino
Dott. Alessandro Galliena

20121 Milano
Piazza Cavour, 3
Tel. (+39) 02 764214.1
Fax (+39) 02 76421461
C.F./P.IVA 04420200968
studiobaccani@stbac.net
www.baccanieassociati.it

Milano, 11 gennaio 2022

Ai Gentili Clienti

Loro sedi

Detrazione IVA per le variazioni da procedure concorsuali

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 20 a commento delle modifiche apportate dal DL 73/2021 alla disciplina delle variazioni **IVA in diminuzione** dipendenti da procedure concorsuali.

La nuova disciplina si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021.

La circolare fa chiarezza sui **termini** iniziali e finali per effettuare la rettifica in diminuzione dell'IVA ed evidenzia che la variazione in diminuzione **non è preclusa** se il cedente o prestatore (creditore) non ha effettuato l'insinuazione al passivo.

La variazione in diminuzione può essere operata dalla **data di apertura** della procedura concorsuale, **senza che sia necessario attenderne l'esito**, ossia la data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il **termine ultimo** per effettuare la variazione in parola, mediante la nota di variazione ai sensi dell'art. 26 del DPR 633, è al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita all'anno di apertura della procedura.

Si espongono due esempi che, sinteticamente, possono essere così rappresentati.

In presenza di una dichiarazione di fallimento avviata nel periodo d'imposta 2021, la nota di variazione può essere emessa al più tardi entro il 30 aprile 2022 (posticipato al 2 maggio 2022).

Sono possibili due scenari:

- se la nota è stata emessa nel 2021, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con il modello IVA 2022 per il 2021;
- se la nota è emessa nei primi quattro mesi del 2022, l'anzidetto diritto può essere esercitato al più tardi con il modello IVA 2023 per il 2022.

È importante attenersi a questi termini in quanto la circolare chiarisce che **non** è ammesso il ricorso alla **dichiarazione integrativa a favore**, come istituto alternativo per il recupero dell'imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e si riserva la facoltà di approfondire e/o integrare gli argomenti trattati in successive circolari.

Cordiali saluti

Studio Baccani e Associati
Associazione Dottori Commercialisti